



COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 05/02/2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto ed utenza

Art. 2- Funzionamento – Modalità di gestione

Art. 3 - Accesso al servizio ed iscrizione

Art. 4 - Rinuncia

Art. 5 - Modalità di compartecipazione

Art. 6 – Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

Art. 7 - Accompagnatori

Art. 8 - Norme di comportamento a bordo degli scuolabus

Art. 9 - Responsabilità

Art. 10 – Assicurazione utenti trasportati

Art. 11 – Reclami/segnalazioni

Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 13 - Rinvio

Art. 1 - Oggetto ed utenza

Il presente Regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Eboli, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di zona.

Il servizio potrà essere fornito anche agli alunni e alle alunne che frequentano una scuola diversa da quella di riferimento della zona, ma solo in via residuale, ove residui capienza sui mezzi dopo aver accolto le istanze degli alunni frequentanti la scuola di prossimità e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi nei percorsi e negli orari prestabiliti.

Il servizio può essere esteso anche ad alunni residenti in territori limitrofi che frequentano scuole cittadine, con prelievo sul territorio comunale, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e i percorsi previamente definiti, e previa stipula di apposita convenzione con i Comuni limitrofi coinvolti.

Resta inteso che rimangono prioritarie la salvaguardia della funzionalità e dell'efficienza del servizio reso a favore dei residenti nel comune di Eboli, a cui è assegnata priorità nella fruizione del servizio.

Il servizio si rivolge prioritariamente agli alunni che risiedono nelle località più distanti dai plessi scolastici che gli stessi sarebbero tenuti a frequentare in base al bacino d'utenza afferente ai relativi Istituti comprensivi, come desumibile dallo stradario cittadino.

In ragione di quanto sopra, il servizio di trasporto scolastico non costituisce priorità e non può essere necessariamente previsto nei casi in cui, per libera scelta, gli utenti avessero optato per la frequenza presso Istituti/plessi scolastici lontani dal luogo di residenza, pur avendo l'opportunità di iscriversi presso gli Istituti comprensivi/plessi che insistono nella propria zona di residenza.

Art. 2- Funzionamento – Modalità di gestione

La gestione e il funzionamento del *Servizio di Trasporto Scolastico* sono affidati all'articolazione organizzativa in cui è incardinata la competenza sulle Politiche Scolastiche.

Il servizio viene espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dalle norme nazionali in materia di trasporto scolastico e dalle vigenti normative regionali in materia di diritto allo studio, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.

Il servizio può essere erogato con propri mezzi e personale o con affidamento a soggetto terzo, nel rispetto del vigente Codice dei Contratti.

Il rapporto tra Amministrazione Comunale ed eventuale soggetto appaltatore è regolato da apposito contratto di servizio.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente secondo il calendario scolastico stabilito dalla Regione Campania e dagli organismi scolastici, dal lunedì al sabato.

Il servizio viene erogato anche per consentire uscite didattiche concertate fra Comune e scuole nell'ambito dell'attività scolastica sul territorio, nei limiti delle disponibilità annualmente assegnate.

Il servizio potrà essere sospeso in caso di interruzione o modifica del calendario scolastico, in caso di inagibilità di percorsi degli scuolabus o per altri straordinari e comprovate motivazioni.

Il Servizio Politiche Scolastiche predispone un piano annuale con l'indicazione delle fermate/percorsi, sulla base degli orari dei plessi scolastici, della disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio proprio e/o in appalto.

I percorsi, le fermate e gli orari degli scuolabus vengono stabiliti in base all'ubicazione delle scuole e agli orari scolastici, ai bacini di utenza in relazione alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza del servizio, e sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

Tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste, la programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico asfaltate, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade.

In caso di variazione del regolare orario scolastico (es. uscite anticipate-entrate posticipate) per assemblee sindacali del personale docente e non, scioperi, eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro, il normale servizio di trasporto scolastico non verrà assicurato.

Art. 3 - Accesso al servizio ed iscrizione

Ogni anno, in tempi congrui alle necessità amministrative ed organizzative, viene promossa l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, con adeguata informazione agli utenti interessati, tramite pubblicazione di appositi avvisi sul sito comunale.

I competenti uffici predispongono la specifica modulistica riportante tutte le notizie utili all'iscrizione, la quale ha validità per l'intero ciclo scolastico del relativo ordine di scuola, salvo rinuncia.

La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito modulo disponibile anche sul sito comunale, ai competenti uffici, preferibilmente a mezzo pec, dal 30 maggio al 30 giugno dell'anno precedente l'inizio dell'anno scolastico per il quale si richiede il servizio.

Nell'accettazione delle iscrizioni viene accordata precedenza, in conformità con i criteri individuati al precedente art. 2, agli alunni che risiedono ad una distanza superiore a mt. 600 dal plesso scolastico frequentato.

Possono essere tuttavia ammessi ad usufruire del servizio anche gli utenti che risiedono ad una distanza inferiore a mt. 600, compatibilmente con la disponibilità di posti sui mezzi e a condizione che ciò non comporti disfunzioni nel servizio e/o ritardi in rapporto agli orari-percorsi prestabiliti.

Il servizio non viene in ogni caso garantito agli utenti che risiedono a distanze inferiori a mt. 300 dal plesso scolastico frequentato.

Sono tenuti a presentare l'iscrizione sia coloro che intendono usufruire per la prima volta del servizio sia coloro che intendono confermarlo.

Le domande pervenute oltre il termine di cui sopra potranno essere accolte solamente in caso di disponibilità di posti, purchè non comportino sostanziali modifiche a itinerari, orari e punti di raccolta già definiti. In caso contrario confluiranno in liste di attesa ordinate per data di ricezione attestata dal numero di Protocollo.

Le richieste presentate fuori termine o nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, saranno valutate ed eventualmente accolte alla luce delle esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

Il servizio di trasporto scolastico può essere fruito solo dagli utenti per i quali è stata accolta la relativa domanda che, salvo rinuncia scritta, ha validità per l'intero ciclo scolastico.

Gli utenti interessati saranno tempestivamente informati di eventuali cambiamenti dei percorsi e degli orari che dovessero rendersi necessari. L'Ufficio si impegna a comunicare agli Istituti Comprensivi ed alle scuole di riferimento l'elenco degli alunni che usufruiranno del Servizio di Trasporto scolastico.

Art. 4 - Rinuncia

Coloro che, nel corso dell'anno scolastico, si trovino nella condizione di dover rinunciare al servizio dovranno far pervenire all'Ufficio preposto dichiarazione scritta di rinuncia; in tal caso l'obbligo di contribuzione sarà interrotto dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione.

In caso di mancata comunicazione scritta l'utente dovrà corrispondere la relativa quota di compartecipazione per tutto l'anno scolastico a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere, in deroga a quanto stabilito, la sospensione temporanea del servizio e del pagamento della relativa quota di compartecipazione, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata in casi di inabilità temporanea per motivi di salute della durata di almeno 30 giorni consecutivi.

Art. 5 - Modalità di compartecipazione alla spesa

Conformemente alla normativa vigente, gli utenti sono tenuti a compartecipare alla spesa mediante il pagamento di tariffe, il cui importo, relative agevolazioni o eventuali esoneri e modalità di pagamento sono definiti dalla Giunta Comunale con apposito atto.

La tariffa già corrisposta non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio o disdetta nel corso dell'anno scolastico di riferimento, così come nel caso di sospensione adottata con provvedimento dell'Amministrazione, per esigenze di pubblico interesse.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere al recupero coattivo delle quote inavase mediante le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6 - Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le disponibilità, nei limiti delle proprie risorse economiche può organizzare il servizio di trasporto per uscite guidate, spettacoli, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico regolarmente autorizzate dall'Autorità Scolastica competente e richieste per iscritto dall'insegnante responsabile almeno dieci giorni prima dall'effettuazione dell'uscita, con l'indicazione del numero previsto degli alunni partecipanti, degli insegnanti, degli orari e del luogo di destinazione.

Il servizio è autorizzato sempre che l'utilizzo dei mezzi non interferisca con il normale calendario orario giornaliero dei due ordini di scuola (primarie e secondarie di 1° grado).

La disponibilità dei posti per gli adulti sugli scuolabus è regolata da quanto previsto dal libretto di omologazione.

Art. 7 - Accompagnatori

Il Comune garantisce un servizio di assistenza con accompagnatore durante il trasporto dei minori in ottemperanza alla normativa vigente.

Compito dell'accompagnatore è quello di coadiuvare l'autista nella sorveglianza durante il tragitto e nelle operazioni di salita/discesa dei bambini, nella consegna/ritiro degli stessi presso le scuole e presso i punti di raccolta. L'accompagnatore dispone di elenco nominativo degli utenti del servizio e la sua responsabilità è circoscritta alla vigilanza sui minori all'interno degli scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole di ordine, silenzio e civile convivenza.

La riconsegna dei minori avverrà solamente in presenza dei genitori/loro delegati (individuati con delega scritta al momento dell'iscrizione al servizio).

In caso di assenza dei genitori/loro delegati o esercenti la potestà genitoriale i minori verranno condotti presso la stazione della Polizia locale che provvederà ad avvertire i genitori per il successivo ritiro. Nei casi in cui non è prevista la presenza dell'accompagnatore le funzioni più sopra descritte vengono assolte dall'autista del mezzo scuolabus.

Art. 8 - Norme di comportamento a bordo degli scuolabus

A bordo dei mezzi scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato sia verso i propri coetanei sia nei confronti di autista ed eventuale accompagnatore.

In particolare, devono rimanere seduti quando il mezzo è in movimento, evitare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri, evitare qualsiasi atteggiamento che possa arrecare danno o disturbo all'autista durante la guida, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature dello scuolabus seguendo le seguenti regole basilari:

- prendere rapidamente posto dopo la salita sul mezzo;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia oppure a terra;
- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi dal finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo;
- non utilizzare cellulari o altri strumenti per diffusione di immagini offensive o non conformi;

Nel caso si verificassero comportamenti non consoni o indisciplinati, l'autista e/o gli accompagnatori segnaleranno i fatti all'Ufficio comunale competente che provvederà ad informarne i genitori.

In caso di reiterate segnalazioni, sia verbali sia scritte, a seconda della gravità, l'Amministrazione Comunale potrà adottare i seguenti provvedimenti: -richiamo verbale; -ammonizione scritta; -sospensione dal servizio senza alcun rimborso quanto alla retta versata anticipatamente per il servizio non usufruito.

In caso di eventuali danni o atti di vandalismo si provvederà a richiederne il risarcimento ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione degli stessi.

Art. 9 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale è responsabile per gli alunni trasportati, all'andata dal momento della salita sul mezzo nel punto di raccolta fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita a scuola fino alla discesa nel punto di raccolta.

La responsabilità dell'accompagnatore e dell'autista sono limitate al trasporto e alla sorveglianza dei minori durante la permanenza sui mezzi per cui una volta che gli stessi sono scesi nei punti di raccolta qualsiasi avvenimento non potrà più costituire onere a loro carico.

Sarà, dunque, la famiglia a dover provvedere alla sicurezza dei minori dal punto di raccolta alla propria abitazione e viceversa. I genitori/loro delegati o gli esercenti la patria potestà sono tenuti ad accompagnare e riprendere i minori presso i punti di raccolta negli orari definiti rimanendo responsabili degli stessi dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso tra i punti di raccolta e l'abitazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli avvenimenti precedenti/susseguenti la salita/discesa dai mezzi scuolabus.

In caso di reiterati episodi di mancato accompagnamento/ritiro dei minori, l'alunno potrà essere sospeso dal servizio (sospensione temporanea/revoca definitiva dell'autorizzazione all'utilizzo del

mezzo scuolabus) senza che nulla possa essere preteso quanto alla retta versata anticipatamente.

Art. 10 – Assicurazione utenti trasportati

I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio di trasporto scolastico sono coperti da idonea polizza assicurativa *R.C. Auto e R.C. Terzo*. Resta a carico delle famiglie l'eventuale attivazione di ulteriori coperture assicurative per sinistro causato o subito dai minori trasportati a seguito del mancato rispetto delle norme di comportamento a bordo dello scuolabus.

Art. 11 – Reclami/segnalazioni

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, per iscritto, all'Ufficio preposto che adotterà le eventuali misure correttive, ove dovute, e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il Comune assicura la divulgazione del presente regolamento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento vigono le norme del Codice Civile e della legislazione di riferimento.